

Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
(ex art. 2, comma 1, lett. m), lett. n) e 10 del D.Lgs. 18.02.05, n. 59)

PREMESSA

Il D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “*Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 – cd. Correttivo Aria-VIA-IPPC*”, entrato in vigore il 26 agosto 2010, oltre a novellare in maniera estesa la Parte II[^] del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda le procedure VIA, VAS ed AIA, inserisce un nuovo **Titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale”**, nel cd. “*Codice ambientale*”, ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “*Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*” ed il DM 19 aprile 2006.

Inoltre, il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. – Parte II[^], rappresenta il nuovo quadro normativo di recepimento della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). In particolare si dispone nei seguenti articoli:

- **Articolo 5, comma 1, lett. l)** “**modifica**: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente”;
- **Articolo 5, comma 1, lett. l-bis)** “**modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.”;
- **Articolo 5, comma 1, lett. o-bis)** “**autorizzazione integrata ambientale**: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III bis del presente decreto ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c). Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore”;

Il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Titolo III-bis, altresì, contiene nuove disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in particolare si prevede all’**Articolo 6 “Oggetto della disciplina”**:

- **comma 14**. “Per gli impianti ove è svolta una attività di cui all’allegato VIII del presente decreto, nonché per le loro modifiche sostanziali l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 208, commi 6 e 7, del presente decreto”;
- **comma 15**. “Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto

della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10"

Ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), pertanto, si applica quanto previsto dal Titolo III-bis, dall'art. 29-ter all'art. 29-quattordices.

Inoltre, si precisa che:

1. la modifica (sostanziale o meno), deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso, individuato ed autorizzato nel provvedimento A.I.A. iniziale;
2. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa..

Per le modifiche di impianti di gestione dei rifiuti, si fa riferimento a quanto disposto dalla **DGR n. 1192 del 4.12.2008** recante: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti" (BURA n. 3 Speciale Ambiente del 14.01.2009), che detta disposizioni riguardanti nello specifico gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, come modificata ed integrata dal presente provvedimento.

1. MODIFICHE SOSTANZIALI

Si intende sostanziale una modifica per la quale si verifichi una delle seguenti condizioni:

- **per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia**, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del **50%** della capacità produttiva dell'impianto autorizzato nel caso in cui tale valore risulti inferiore alla soglia medesima.
- **per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non indica valori di soglia**, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al **50%** del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale ovvero nella documentazione allegata all'istanza di AIA.

A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs.152/06 e s.m.i., sono per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato VIII.

- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, **> 30%** (flussi di massa), compresi i rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito preliminare D15 o messa in riserva R13, salvo verifica sulla congruità impiantistica/gestionale della variante. Questo criterio si applica agli inquinanti non rientranti nelle tipologie di cui ai punti successivi.
- Per gli scarichi idrici, inoltre si considera modifica sostanziale in caso di:
 - a. qualsiasi nuovo scarico, ovvero qualsiasi incremento del flusso di massa scaricato, di sostanze pericolose per le quali sono previsti standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità (tabelle 1-A e 1-B all. 1 alla parte III D. Lgs. 152/06, come modificate dal D.M 260/2010);
 - b. con riferimento alle altre sostanze pericolose di tab. 5 all. 5 alla parte III del D. Lgs.

152/06, che non sono comprese nelle tab. 1-A e 1-B di cui al punto precedente, in caso di nuovi scarichi ovvero in caso di incrementi pari o superiori al 10% del flusso di massa autorizzato di tali sostanze pericolose, con particolare attenzione all'incremento di portata dello scarico;

- Per le emissioni in atmosfera, inoltre si considera modifica sostanziale in caso di:
 - a. qualsiasi nuova emissione o qualunque incremento delle emissioni (flusso di massa) di "sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata".
 - b. Una nuova emissione ovvero un incremento superiore al 10% del flusso di massa di una sostanza tossica in emissione.

Nel caso di impianti IPPC soggetti all'art. 275 del D. Lgs. 152/06, si considera modifica sostanziale quanto stabilito dall'art. 275 c. 21 del D. Lgs. 152/06. Resta inteso che i criteri di cui sopra si applicano in aggiunta anche a queste tipologie di impianti.

Per gli impianti di cui al **punto 5.2** dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è modifica sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento dei rifiuti.

Si precisa che gli incrementi dei flussi di massa e della capacità produttiva devono essere sempre riferiti al primo valore autorizzato nell'AIA, anche in caso di incremento successivo al primo.

2. MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Le modifiche non sostanziali, così riconosciute dall'Autorità Competente, si distinguono in:

- **Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;**
- **Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.**

2.1 Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere, ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale del paragrafo precedente ed ove non valutate comunque sostanziali da parte dell'Autorità Competente:

- le modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- l'attivazione di nuove emissioni (*aeriformi, sonore, idriche*) o l'incremento di quelle esistenti;
- le modifiche qualitative significative delle emissioni;
- le modifiche del ciclo produttivo approvato in autorizzazione che, secondo valutazioni dell'Autorità Competente, potrebbero portare ad aggiornamento dell'AIA;
- la variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.;
- l'introduzione di nuovi CER trattati compatibili con il processo autorizzato in A.I.A.;
- l'introduzione di nuovi codici CER gestiti in regime di stoccaggio;

Qualora il Gestore di un impianto IPPC (autorizzato) debba anettere alla sua società la titolarità di un altro impianto esistente, precedentemente gestito da un'altra società, ma presente nello stesso sito produttivo e connesso all'impianto IPPC autorizzato, tale modifica è considerata non sostanziale se:

1. l'impianto da inserire nella gestione dell'impianto IPPC (autorizzato), non è assoggettato alle norme di cui al Titolo III-*bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (IPPC);
2. l'impianto da anettere è regolarmente autorizzato con provvedimento espresso (*es. no art. 12 ex DPR n. 203/88*);
3. per il sito produttivo nel suo complesso (*attività IPPC/nuova attività gestita*) non sussistono conflittualità territoriali (*presenza di esposti, prescrizioni degli organi di controllo, .. etc*);
4. per l'impianto da anettere siano verificati gli adempimenti ambientali di cui alla Parte II^a del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (VIA);

2.2 Modifiche, che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale, che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (*oggetto di sola comunicazione al competente Servizio della Regione*):

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA;
- le variazioni di materie prime utilizzate;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica);
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;
- interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione;
- il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati, per gli impianti di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'introduzione di nuovi codici CER gestiti in regime di deposito temporaneo;